

STUDIO MENGUCCI

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Consulenza Legale, Commerciale, Tributaria e del Lavoro

00193 Roma – Lungotevere dei Mellini, 45
Tel. (+39) 06 3217562 - (+39) 06 3213599 - Fax (+39) 06 3203653
Codice Fiscale e Partita Iva 05858551004
00053 Civitavecchia (RM) - SS1 Via Aurelia, Km 67+580 (Porto Turistico Riva di Traiano)
Tel. e Fax (+39) 0766 730841 e-mail info@studiomengucci.it www.studiomengucci.it
Associazione di Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati e Tributaristi ex L. 4/2013

Giancarlo Mengucci
Consulente Tributario
Revisore Legale

Filippo Mengucci
Avvocato
Dottore Ragioniere Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Legale

Francesco Mengucci
Dottore Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Legale

Roma, 22/02/2024

Alla Gentile Clientela
nostra assistita
Settore Fiscale
loro indirizzi

informativa per la clientela
Prot. N. 22/F/2024

OGGETTO: MODELLO IVA 2024 – CREDITI E COMPENSAZIONI – REGOLE DI UTILIZZO

Gentile Cliente,

con la presente intendiamo comunicarLe che, il **credito IVA** maturato al **31 dicembre 2023** può essere utilizzato liberamente in **compensazione orizzontale** (o esterna) con altre imposte e contributi già in occasione delle prime scadenze fiscali dell'anno 2024 fino al limite massimo di **euro 5.000,00**.

Oltre tale limite, è necessario prendere in considerazione alcune regole supplementari al fine di contrastare il **fenomeno delle indebite compensazioni** che richiedono particolari adempimenti per il corretto utilizzo del credito maturato.

Si riporta, in sintesi, il quadro sinottico delle principali regole e criteri da seguire:

	Credito IVA Fino a € 5.000	Credito IVA da € 5.000 a € 50.000	Credito IVA da € 5.000 a € 50.000	Credito IVA Oltre € 50.000
Obbligo MOD. IVA/2024	Dichiarazione annuale IVA non necessaria	Dichiarazione annuale IVA necessaria		
ISA	Non rilevante	Minimo 8 (periodo imposta 2022)8,5 (media semplice 2021/2022)	Minimo 8 (periodo imposta 2022)8,5 (media semplice 2021/2022)	Non rilevante
Visto di conformità	NO	NO	SI'	SI'
Utilizzo credito	1° gennaio anno successivo	10° giorno successivo presentazione Mod. IVA/2024		
F24 – Codice Tributo	6099			
F24 – Anno di Riferimento	2023			

A partire dal **1° gennaio 2024** è possibile utilizzare in compensazione il **credito IVA maturato nel 2023** liberamente fino a 5.000 euro.

Per **compensare importi superiori** è necessario attendere il **10° giorno successivo** alla presentazione della dichiarazione IVA che dovrà essere munita del **visto di conformità**. Il contribuente-soggetto ISA gode di esonero dal **visto di conformità** per un importo del credito fino a 50.000 euro annui nei seguenti casi:

- punteggio ISA pari **almeno a 8** per il periodo d'imposta 2022;
- media semplice ISA per il 2021 – 2022 **almeno pari a 8,5**.

Resta ferma la possibilità di continuare a compensare la **parte residuale del credito IVA** maturata nel 2022 e già indicata nella **dichiarazione IVA 2023** (esercizio 2022).

Tale credito può essere utilizzato in compensazione (codice tributo 6099, anno di riferimento 2022) fino a quando non sarà presentata la **dichiarazione annuale IVA 2024** per

il 2023 nella quale il credito verrà rigenerato e confluirà nel credito complessivo dell'anno 2023.

Nel caso particolare di mancato completamento dell'utilizzo del credito IVA dell'anno precedente munito di visto di conformità, si rende necessario "rigenerare il credito" e apporre nuovamente il visto in caso di superamento del limite di euro 5.000,00 per poterlo utilizzare in compensazione esterna.

In relazione al **periodo d'imposta 2023**, si evidenzia quanto segue:

- la **dichiarazione annuale IVA** può essere presentata dal **1° febbraio 2024** fino al **30 aprile 2024**;
- la dichiarazione IVA che espone un credito oltre i 5.000,00, salvo i casi di esonero per i soggetti ISA virtuosi, ai fini dell'utilizzabilità di quel credito in compensazione, deve riportare il **visto di conformità** rilasciato da un professionista abilitato oppure deve essere apposta la **sottoscrizione da parte dall'organo deputato al controllo contabile**;
- I **contribuenti "virtuosi"** esonerati dal visto di conformità per il punteggio ISA devono barrare la casella sotto indicata:

The image shows a portion of a tax declaration form titled "FIRMA DELLA DICHIARAZIONE". It contains several input fields and checkboxes. The first field is for the number of modules, with a note that related boxes are placed in the VI section of the form. There are two checkboxes for sending telematic notices to the intermediary. Below these are fields for "Situazioni particolari", "Codice", "Esonero dall'apposizione del visto di conformità", and "Firma".

- La disciplina sulla compensazione dei crediti IVA riguarda esclusivamente la **compensazione in orizzontale dei crediti IVA** (per esempio credito IVA con contributi INPS), e non anche la compensazione verticale, vale a dire la compensazione tra imposte della stessa natura;
- Il professionista che ha **vistato la dichiarazione** deve coincidere con il **soggetto che procede con la trasmissione telematica**;
- Il credito esposto in dichiarazione potrà essere utilizzato in compensazione orizzontale **a partire dal 10° giorno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione;
- L'utilizzo in compensazione del credito IVA tramite **modello F24** deve transitare esclusivamente mediante modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito l'utilizzo dell'Home Banking.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo distinti saluti.

Studio Mengucci